

Allegato parte integrante - 1

**PIANO REGIONALE PER IL CONTROLLO
DELLA NUTRIA (*Myocastor coypus*)
2026-2030**

1. Inquadramento normativo

A livello europeo il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 e ss.mm.ii. inserisce la nutria (*Myocastor coypus*) nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante “*Disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive*”, che definisce la disciplina per la gestione di tali specie. Prima di allora, già la Decisione del Consiglio 93/626/CEE, di recepimento della Convenzione ONU sulla diversità biologica (1992), vietava di introdurre specie esotiche o se del caso ne chiedeva il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie (Allegato A, Art. 8 – h). Inoltre, la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 77/1999 include la nutria tra le specie alloctone invasive che causano impatti rilevati alla biodiversità, chiamando i Paesi membri del Consiglio d'Europa a eradicare, ove possibile, tale specie.

A livello nazionale il riferimento normativo è individuato nell'art. 2 e nell'art. 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

L'art. 2, comma 2, della citata Legge n. 157/1992, come modificato dapprima dal Decreto-Legge n. 91/2014 (convertito con modificazioni con Legge n. 116/2014) e successivamente dalla Legge n. 221/2015, esclude la nutria dalle specie di fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della medesima Legge n. 157/1992, stabilendo inoltre che per essa, come per le altre specie alloctone, “*la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19*”.

L'art. 19, commi due e tre della medesima Legge n. 157/1992, così come novellato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197, dispone che:

2. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria.*
3. *I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.*

La citata Legge n. 197/2022 ha inoltre introdotto l'art. 19 ter alla Legge n. 157/1992: *Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica*; l'articolo prevede:

1. *Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.*
2. *Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.*
3. *Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano di cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.*
4. *Il piano di cui al comma 1 è attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.*
5. *Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.*

A seguire è stato quindi approvato, dal Ministero competente, il Decreto del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica 13 giugno 2023 recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”, usato come strumento di riferimento per la predisposizione del presente Piano.

La Legge n. 394/1991 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e, in particolare, l'art. 22, comma 6, prevede che nei Parchi e nelle Riserve Regionali i prelievi e gli abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, avvengano sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco o Riserva e che siano attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

Il Decreto Legislativo n. 230/2017 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014” prevede inoltre le disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Altro strumento normativo sovraordinato considerato per la redazione del presente Piano è il Decreto del Ministero per la Transizione Ecologica del 27 ottobre 2021 di approvazione del Piano di Gestione Nazionale della nutria.

A livello regionale il riferimento normativo è rappresentato dall'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” secondo cui, in particolare:

- la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali;
- i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di

preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

- nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.

La Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei Siti della Rete Natura 2000”, disciplina le modalità di intervento per il controllo delle specie faunistiche che causano squilibri ecologici all'interno del sistema delle Aree Protette regionali.

A livello locale, resta ferma in ogni caso, la possibilità per i Sindaci di esercitare il potere di Ordinanza su interventi di controllo e rimozione della fauna in ambito urbano al ricorrere dei presupposti indicati nel Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 negli articoli 50 e 54:

- art. 50 *Competenze del sindaco e del presidente della provincia*; in particolare il comma 5 che riporta: *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*
- Art. 54 *Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*; con particolare riferimento al comma 4 che recita: *“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”*

2. Obiettivi gestionali

Come indicato nel Piano di Gestione Nazionale, pubblicato a settembre 2021, considerando l'ampia distribuzione della specie e gli impatti esercitati, la gestione deve essere indirizzata sul territorio regionale al controllo della specie, al fine di limitare gli impatti, implementando una raccolta dati utile a verificarne l'efficacia secondo le indicazioni di questo Piano.

Il presente documento risponde inoltre alle finalità previste dall'articolo 19 della Legge n. 157/1992, vale a dire:

1. *tutela della biodiversità.*
2. *tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.*
3. *tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.*

3. Status e distribuzione

La nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia, tipica di ambienti acquatici, originaria del Sud America ed importata in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale, per la produzione di pellicce in strutture di stabulazione, spesso inadeguate, che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali; tali immissioni hanno determinato nel tempo la naturalizzazione della specie sul territorio italiano.

Negli anni questo roditore ha raggiunto consistenze molto elevate dovute sia alle caratteristiche tipiche della specie sia alla mancanza di avversità naturali, ivi compresa l'assenza di predatori in grado di limitarne l'espansione; negli ultimi anni si assiste tuttavia a un importante impatto predatorio da parte della specie lupo che ha colonizzato negli ultimi anni anche i territori di presenza della nutria.

La nutria presenta un incremento annuo molto consistente in forza dell'elevato tasso riproduttivo, delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno (con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre), degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare; inoltre, la mortalità naturale è causata anche da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli zero gradi per periodi di tempo prolungati. È una specie che possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza del fitto reticolo idrografico che caratterizza l'Emilia-Romagna ha facilitato la diffusione e l'aumento della consistenza della specie. Generalmente la nutria frequenta ambienti planiziali, ma in particolari contesti può arrivare ai 1000 metri di altitudine.

Si tratta di una specie gregaria e sedentaria, perlopiù notturna e crepuscolare, sebbene possa essere attiva anche di giorno, soprattutto in inverno e in assenza di predatori. Questa specie, particolarmente adattata alla vita acquatica, si nutre soprattutto di vegetali acquatici o terrestri, di cui consuma radici, steli e foglie, ma occasionalmente si nutre anche di molluschi bivalvi. Scava complessi sistemi di tane su rive e argini che possono essere condivisi da più nuclei familiari.




Figura 1. Mappa di presenza della specie *Myocastor Coypus* in regione Emilia-Romagna. Rendicontazione MASE 2025.

Come si evince dalla mappa di distribuzione della specie la nutria è ampiamente diffusa sul territorio regionale; non sono attualmente disponibili dati di consistenza.

4. Gestione pregressa

La nutria è stata oggetto di piani di controllo attuati dalle Province ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992 fin dal 1995.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 551 del 18 aprile 2016 è stato approvato il primo "Piano regionale per il controllo della nutria (*Myocastor Coypus*)" di durata quinquennale, a cui ha fatto seguito il piano attualmente in scadenza "Piano regionale per il controllo della nutria (*Myocastor coypus*). Periodo 2021 - 2026" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 546 del 19 aprile del 2021.

PROVINCIA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totale 16-25
BO	2914	9732	12425	8275	11167	14604	17069	17130	13332	12412	119060
FE	5688	18217	30443	35195	39504	58026	53016	40828	42830	46623	370370
FC	556	1513	1807	2039	1545	1131	714	697	721	615	11338
MO	8487	11844	10977	11223	7940	9315	8973	9573	14012	22276	114620
PR	1262	4417	3211	6035	4610	3910	4112	2451	2740	2865	35613
PC	5	264	395	1515	551	78	370	807	409	375	4769
RA	1836	3568	10669	10363	9030	10638	11172	7543	9394	4590	78803
RE	14195	10419	10970	15698	16761	10766	9384	10493	9465	11378	119529
RN	199	285	359	350	153	248	183	106	67	41	1991
RER	35142	60259	81256	90693	91261	108716	104993	89628	92970	101175	856093

Tabella 1. Capi prelevati in Regione Emilia-Romagna nel periodo 2016-2025 (i dati per la provincia di Ravenna del 2025 sono parziali).




Figura 2. Capi prelevati in regione Emilia-Romagna nel periodo 2005-2024. In rosso i dati relativi al periodo di entrata in vigore del Piano Regionale 2021-2025 (i dati per la provincia di Ravenna del 2025 sono parziali).




Figura 3. Mappa degli abbattimenti della specie Nutria in Regione Emilia-Romagna per comune nel 2025 (i dati per la provincia di Ravenna del 2025 sono parziali).




Figura 4. Abbattimenti di nutria in Regione Emilia-Romagna per metodo 2016-2025 (i dati per la provincia di Ravenna del 2025 sono parziali).




Figura 5. Stagionalità degli abbattimenti di nutria in Regione Emilia-Romagna nel 2025 (i dati per la provincia di Ravenna del 2025 sono parziali).

Come si evince dai dati mensili, gli abbattimenti si concentrano prevalentemente nei mesi più freddi da novembre ad aprile.

I danni da nutria accertati dalla Regione Emilia-Romagna nel periodo 2008-2014 sono stati in media 220mila euro all'anno con un andamento in calo, a dimostrazione dell'efficacia dei piani di controllo per il contenimento dei danni provocati dal roditore. Dall'agosto 2014, quando, con l'entrata in vigore della Legge n. 116/2014, la nutria è stata esclusa dalla fauna oggetto di tutela della L. 157/1992, non sono più riconosciuti contributi per danni da nutria in territorio regionale.

5. Rischi e impatti

5.1 ATTIVITÀ ANTROPICHE - DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE

La nutria è un roditore essenzialmente erbivoro con dieta generalista che comprende diverse essenze vegetali. La mole non indifferente impone esigenze alimentari elevate che per un soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2 - 2,5 chilogrammi di alimento fresco al giorno e la composizione della dieta varia a seconda delle aree occupate. Lo spettro trofico può comprendere una frazione più o meno importante di piante coltivate. Bisogna infatti considerare come le piante coltivate siano generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e quindi più appetite a parità di fruizione. Inoltre, esse risultano più concentrate nello spazio, per cui anche sotto il profilo del bilancio energetico il loro utilizzo appare più vantaggioso rispetto a quello delle piante spontanee. La barbabietola da zucchero, il riso e diverse colture ortive sono fatte oggetto di asporti anche consistenti. L'utilizzo di colture agrarie può essere condizionato dalla distanza delle colture dai corsi d'acqua e dalla presenza di fonti alimentari naturali alternative. Se disponibile, la nutria si alimenta sulla vegetazione acquatica e delle rive ma se la vegetazione naturale è scarsa o assente, gli animali possono muoversi lontano dall'acqua e avere un impatto sulle colture.

5.2 ATTIVITÀ ANTROPICHE- RISCHI IDRAULICI

La consuetudine della specie di scavare gallerie e tane ipogee, con sviluppo lineare anche di diversi metri, può compromettere la tenuta delle arginature di corsi d'acqua naturali, di canali di irrigazione e di scolo e bacini artificiali, in particolare in occasione di piene. Ciò assume un rilievo maggiore, in termini di sicurezza territoriale, se nelle medesime arginature sono presenti tane di altre specie fossorie quali il tasso, l'istrice o la volpe. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. Sulle arginature fuori terra di corsi d'acqua e canali la presenza di tane di nutria può contribuire ad innalzare il pericolo di rotta idraulica soprattutto se, come già accennato, associato alla contestuale presenza di tane e gallerie scavate da altri mammiferi ad abitudini fossorie che creano cunicoli, talora passanti, nel corpo arginale e di dimensioni tali da poter consentire, in alcuni casi, l'ispezione diretta da parte dell'uomo. Tuttavia, di norma, le tane di nutria sono scavate in prossimità del pelo d'acqua interno o esterno all'argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale. L'attività di scavo può inoltre provocare il progressivo smottamento del terreno delle sponde dei canali, con il conseguente pericolo di occlusione della sezione idraulica e di erosione delle sponde medesime.

5.3 IMPATTO SULLE BIOCENOSI

Il sovra pascolamento attuato dalle nutrie, che si nutrono delle parti sia epigee che ipogee delle piante, provoca un deterioramento qualitativo dei biotopi umidi che rappresentano un habitat di grande valore per l'Emilia-Romagna. Talvolta l'attività di alimentazione può arrivare a determinare la scomparsa locale di intere stazioni di Ninfee *Nymphaea* spp., di Canna di palude *Phragmites* spp. e di Tifa *Typha* spp., provocando profonde alterazioni degli ecosistemi e l'estinzione locale della fauna associata a tali ambienti come, ad esempio, il tarabuso *Botaurus stellaris*, il Falco di palude *Circus aeruginosus* e il Basettino *Panurus biarmicus*. È segnalata la distruzione dei nidi e/o la predazione di uova e pulli del Tuffetto *Tachybaptus ruficollis*, della Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, del Germano reale *Anas platyrhynchos* e del Mignattino piombato *Chlidonias hybridus*.

6. Strumenti selettivi e interventi

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di nutria, in quanto specie alloctona e non tutelata dalla Legge n. 157/1992, sono finalizzati al controllo della specie, in osservanza a quanto indicato dal Piano di Gestione Nazionale e dal D.M. 13 giugno 2023, non è prevista la “prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici” di intervento.

Il controllo della fauna è un’attività gestionale del tutto distinta dall’attività venatoria dalla quale si discosta per i fini, i modi, i mezzi, i tempi, i luoghi ed il personale con cui può essere attuato. Va osservato pertanto come i divieti previsti dall’art. 21 della L. n. 157/92 relativi all’esercizio dell’attività venatoria non riguardino il controllo attuato ai sensi dell’art. 19 della suddetta Legge, così come indicato dal Piano di Gestione Nazionale del 2021.

L’attuazione dei piani di controllo, di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell’interesse pubblico.

Tenuto conto dell’obiettivo del presente Piano e visto, lo status giuridico della specie e la sua distribuzione nel territorio regionale, non sono previste limitazioni numeriche nel prelievo della nutria.

Fermo restando che nel controllo della nutria è vietato l’uso di veleni e rodenticidi, le metodologie utilizzabili per le finalità del presente piano sono la cattura tramite gabbie-trappola e l’abbattimento diretto con arma da fuoco di calibro idoneo per la specie.

Al fine di coadiuvare l’osservazione e il riconoscimento degli animali è possibile ricorrere a strumenti quali binocoli, cannocchiali, ottiche a imaging termico, intensificatori di luce e visori a infrarossi dotati di telemetro laser.

In applicazione del D.M. del 13 giugno 2023, la Polizia Locale Provinciale, quando lo ritenga necessario, al fine di migliorare le operazioni sotto il profilo dell’efficacia, della selettività e della limitazione dell’impatto acustico, può impiegare anche fucili con canna ad anima rigata con diametro del proiettile inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40, e fucili ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 Joule. Premessa indispensabile all’utilizzo della carabina calibro 22 e della carabina ad aria compressa non depotenziata è il rispetto dei protocolli necessari a garantire la massima sicurezza nell’uso di questi strumenti. Qualora le Polizie Locali Provinciali e Metropolitana e/o le Aree Protette intendano avvalersi di tali opportunità, sotto la propria responsabilità, dovranno predisporre un progetto da sottoporre alle Autorità competenti in materia di detenzione e uso di armi per le autorizzazioni del caso e da inviare alla Regione per opportuna conoscenza.

L’abbattimento diretto con armi da fuoco, eseguito sia in forma vagante sia da appostamento, può essere reso maggiormente efficace mediante il ricorso a ottiche di mira anche a *imaging* termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere, così come previsto dal citato D.M. 13 giugno 2023.

Va escluso l’abbattimento diretto con armi da fuoco in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo. Al fine di escludere possibili abbattimenti accidentali di esemplari di lontra (*Lutra lutra*) causati dalla sua somiglianza morfologica alla nutria e dalla sovrapposizione degli ambienti frequentati, è proibito l’abbattimento diretto con arma da fuoco della nutria nei comprensori anche venabili ove è segnalata la presenza della Lontra.

La cattura tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale in quanto metodo selettivo ed efficace che può essere esercitato in tutti i periodi dell’anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Devono essere impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa fornita dalla Provincia o dalla Città Metropolitana o dagli Enti di gestione dei Parchi e della Biodiversità.

Le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate almeno una volta al giorno. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati. Nel caso di esemplari catturati appartenenti a specie oggetto di altri piani di controllo, dovranno essere seguite le disposizioni previste dalle norme vigenti.

Coloro che utilizzano gabbie date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza, a non cederli a terzi senza l'autorizzazione della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna o dell'Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità e a comunicare tempestivamente, all'Ente che le ha rilasciate, ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento, nonché a denunciare tempestivamente tali episodi all'Autorità di Pubblica Sicurezza per il relativo seguito di competenza.

La soppressione con metodo eutanascico degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura mediante:

- arma da fuoco con canna ad anima liscia o rigata effettuata dai soggetti di cui al capitolo 8 del presente Piano;
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanascico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione o al monossido di carbonio ad alta concentrazione, assicurando che siano risparmiati dolore, angoscia e sofferenza evitabili.

I responsabili di impresa o comunque di suolo privato, nonché i Comuni, possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfezione o *pest control*, che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso della qualifica prevista e nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente piano regionale.

I soggetti incaricati della manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

6.1 SMALTIMENTO DELLE CARCASSE

Il Regolamento (CE) n. 1069/2009, all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), esclude dall'ambito di applicazione del regolamento stesso sia i corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, che i corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione, nel rispetto delle buone prassi venatorie.

La nutria abbattuta direttamente con arma da fuoco, uccisa nell'ambito dei piani di controllo, che, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare, può essere lasciata in loco.

Le nutrie catturate con le trappole ed abbattute a norma di legge o abbattute direttamente con arma da fuoco, nell'ambito del presente piano, vista la dimensione dell'animale, alla luce dei considerando del

regolamento sopracitato *“Questo non dovrebbe implicare e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel loro habitat naturale. Se si osservano le buone prassi venatorie, gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco in modo sicuro”*, e in linea con quanto disposto dall’art. 11, comma 3, delle *“Linee guida per l’applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002”*, recepite con Deliberazione della Giunta regionale n. 274/2013, possono essere smaltite da parte dell’abbattitore mediante sotterramento, che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all’ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi e, comunque, a non meno di un metro. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante.

Qualora ci si trovi, durante una battuta di abbattimento, in presenza di carcasse che, per le condizioni del terreno, non sia possibile sotterrare, queste, classificate come materiale di categoria 2 (art 9, lettera f), punto i) del Regolamento CE n. 1069/2009), andranno smaltite secondo le modalità previste dal Regolamento stesso.

7. Ambito territoriale d’intervento

Il presente piano di controllo è esteso a tutto il territorio regionale, ivi comprese le Aree Naturali Protette regionali e le aree urbane.

Alla Regione e agli Enti gestori delle Aree Naturali Protette, unitamente alle Province ed alla Città Metropolitana di Bologna, compete il controllo della nutria limitatamente alla Superficie Agro-Silvo-Pastorale, così come individuata dagli strumenti di pianificazione regionale, mentre in ambito urbano le attività previste competono ai Comuni.

Gli Enti di Gestione dei Parchi e della Biodiversità possono prevedere strumenti, tempi o modalità di intervento diversi da quelle previsti dal presente Piano, previo ulteriore parere favorevole di ISPRA laddove necessario, e adottando con propri atti eventuali modifiche e/o integrazioni, dandone comunque comunicazione alla Regione.

7.1 PARCHI REGIONALI E RISERVE REGIONALI

Nelle zone A, B e C dei Parchi regionali e nelle Riserve il controllo può essere esercitato tutto l’anno prioritariamente mediante l’uso di gabbie-trappola, da parte dei soggetti indicati e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, salvo diverse disposizioni sul metodo appositamente emanate dagli Enti di Gestione.

Nelle zone A, B, C dei Parchi regionali e nelle Riserve naturali è vietato l’abbattimento diretto delle nutrie con sparo, salvo diversa disposizione dell’Ente di gestione, motivata da particolari casi di urgenza ed emergenza, che individui le zone in cui si potranno effettuare gli abbattimenti, la durata e i periodi di tali abbattimenti (ricadenti nell’arco temporale 1° agosto – 31 marzo).

Esclusivamente nelle Aree Contigue ai Parchi è consentito l’abbattimento diretto con arma da fuoco per l’intero anno, salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dagli Enti di gestione.

7.2 SITI DELLA RETE NATURA 2000

Nei Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione di cui alla L.R. n. 8/1994, il controllo della nutria può essere eseguito:

- mediante cattura con gabbia-trappola e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, tutto l'anno;
- con abbattimento diretto con arma da fuoco, attuato dai soggetti indicati nel presente Piano, che può essere effettuato tutto l'anno, fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può essere effettuato dal 1° agosto al 31 marzo. In tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

Per quanto concerne i siti Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette, valgono le misure specifiche di conservazione vigenti approvate dagli Enti gestori delle medesime.

7.3 PAESAGGI NATURALI E SEMINATURALI PROTETTI E AREE DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DI CUI ALLA L.R. N. 6/2005

Nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e nelle Aree di riequilibrio ecologico, qualora non ricadenti negli Istituti di protezione, il controllo della nutria può essere eseguito:

- mediante cattura con gabbia-trappola e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, durante tutto l'anno;
- con abbattimento diretto con arma da fuoco, attuato nei Paesaggi protetti tutto l'anno mentre nelle Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE), limitatamente al periodo 1° agosto – 31 marzo, su richiesta motivata dell'Ente gestore.

7.4 ISTITUTI DI PROTEZIONE DI CUI ALL'ART. 19 DELLA L.R. N. 8/1994

Il controllo della nutria negli Istituti di protezione della fauna, istituiti ai sensi della L.R. n. 8/1994, può essere effettuato per l'intero anno mediante l'utilizzo delle gabbie di cattura e successiva soppressione con i metodi indicati nel capitolo 6.

L'abbattimento diretto con arma da fuoco della nutria nei suddetti istituti può essere effettuato tutto il tempo dell'anno, qualora sia ritenuta dalle Polizie provinciali e Città Metropolitana di Bologna una scarsa efficacia delle catture di nutrie mediante gabbie-trappola.

7.5 TERRITORI CACCIABILI

Nei territori cacciabili è consentita la cattura tramite l'utilizzo delle gabbie e successiva soppressione tutto l'anno, così come l'abbattimento diretto con arma da fuoco tutto l'anno, anche durante l'attività venatoria.

7.6 AREE URBANE

I Comuni, informate la Regione e la competente Polizia Locale Provinciale o Metropolitana, possono attivare il controllo della nutria nelle aree urbane con l'uso di gabbie trappola e nel rispetto delle indicazioni procedurali e di rendicontazione contenute nel presente Piano, anche avvalendosi dei soggetti di cui al successivo capitolo 8.

L'Autorità di pubblica sicurezza localmente competente può autorizzare gli interventi di abbattimento diretto nelle aree urbane e in prossimità delle strade, solo avvalendosi di coadiutori abilitati e di comprovata esperienza scelti tra coloro che sono autorizzati dalla Polizia Locale della Provincia o dalla Città Metropolitana di Bologna.

8. Figure competenti per l'attuazione del coordinamento e degli interventi

I prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità e coordinamento delle Polizie Locali Provinciali e della Città Metropolitana di Bologna, le quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art. 19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica di cui alla Deliberazione n. 1062 del 24 agosto 2020, direttamente autorizzati e coordinati dal personale di vigilanza delle Polizie Locali Provinciali e della Città Metropolitana di Bologna come previsto all'art. 16 della L.r. 8/94.

Così come definito dal D.M. 13 giugno 2023 "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna", in attuazione dell'art. 19 ter della L. 157/92, possono operare, fermo restando la diretta responsabilità dell'attuazione e il coordinamento alle Province e Città Metropolitana di Bologna, anche gli operatori così individuati:

- a) personale d'Istituto (polizia Locale Provinciale e dei Comuni, guardie venatorie, Corpi forestali regionali e forestali);
- b) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale;
- c) proprietari e conduttori dei fondi, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
- d) veterinari in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.

Gli abbattimenti diretti di nutrie possono anche essere attuati da cacciatori, che abbiano frequentato il corso di cui alla citata Deliberazione n. 1062/2020, durante l'esercizio dell'attività venatoria, esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio, nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.

Le aziende agricole possono richiedere alla Polizia Locale Provinciale o Metropolitana l'autorizzazione di massimo due coadiutori di loro fiducia, per eseguire il controllo nei terreni in proprietà o conduzione.

Nei territori di competenza le attività del presente Piano possono inoltre essere attuate dal personale di Vigilanza (Guardiaparco) degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, i quali potranno individuare ulteriori figure tra quelle sopra indicate.

Le Polizie Locali Provinciali e della Città Metropolitana di Bologna:

- a) coordinano l'attività dei coadiutori autorizzati e definiscono le modalità di comunicazione ed esito delle uscite, fatta salva la possibilità della Regione di definire modalità uniformi;
- b) gestiscono le comunicazioni di intervento diretto degli agricoltori;
- c) gestiscono le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, degli Enti gestori delle acque, dei Comuni o dei cittadini nonché dei Settori territorialmente competenti della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;
- d) forniscono le gabbie di cattura preventivamente dotate di matricola identificativa o autorizza

all'utilizzo di gabbie di proprietà degli agricoltori stessi o di altri soggetti pubblici e/o privati a cui assegna una matricola identificativa. Gli agricoltori che hanno aderito alla misura 10, in particolare ai tipi di operazioni 10.1.09 e 10.1.10 del Programma di Sviluppo Rurale Regionale 2014-2022 e all'intervento SRA 26 del PSP/CoPSR 2023-2027 sono tenuti a dotarsi, a proprie spese, delle gabbie di cattura così come della corretta gestione delle stesse secondo le previsioni del presente Piano.

- e) provvedono all'eventuale smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti qualora classificati come materiale di cat.2 (art 9, lettera f, punto i del Regolamento CE n. 1069/2009).

Gli Enti gestori dei Parchi regionali e delle riserve naturali regionali attuano il presente piano nei territori di competenza, eventualmente specificandone le disposizioni, ai sensi degli artt. 37 e 45 della L.R. n. 6/2005. Le attività di cui sopra sono, pertanto, demandate agli Enti stessi, ivi comprese le autorizzazioni da rilasciare ai coadiutori e agli agricoltori interessati.

Ai sensi della L.R. n. 5/2005, nelle zone urbanizzate, l'attuazione del Piano compete ai Comuni, ivi comprese le attività di cui ai precedenti punti d) ed e).

Per l'attuazione del presente piano, qualora necessario, possono essere sottoscritte da parte degli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, dei Comuni e di altri soggetti interessati quali gli Enti gestori delle acque, apposite convenzioni con le Province e la Città Metropolitana di Bologna.

Gli Enti gestori delle opere idrauliche (come Servizi Tecnici di Bacino, Agenzia interregionale per il fiume Po, Consorzi di Bonifica), con riferimento alle rispettive competenze territoriali, al fine di individuare le aree maggiormente interessate dal fenomeno ed intervenire in maniera incisiva e tempestiva, possono richiedere alle Polizie Locali Provinciali e della Città Metropolitana di Bologna ulteriori interventi tramite il supporto di personale abilitato e l'affiancamento delle unità di volontariato. Successivamente alla rimozione delle nutrie, qualora si rinvercano cavità che costituiscono una criticità per la stabilità o per la funzionalità dell'opera di difesa idraulica, i gestori disporranno la chiusura delle medesime a valere sulle risorse disponibili.

9. Durata e periodi d'intervento

Il presente piano entrerà in vigore senza soluzione di continuità a decorrere dal termine del periodo di efficacia quinquennale del precedente piano e avrà durata fino al 31 dicembre 2030.

Per i periodi di intervento si fa riferimento a quanto descritto nel capitolo 7 del presente Piano.

10. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente Piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dalle Polizie Locali Provinciali e della Città Metropolitana di Bologna.

I proprietari o conduttori dei fondi e gli operatori di cui sopra durante lo svolgimento delle attività di controllo sono tenuti ad indossare un capo di abbigliamento (gilet, casacca o giubbotto) ad alta visibilità.

11. Monitoraggio e rendicontazione del Piano – Raccolta dati

Il monitoraggio rientra tra gli obblighi previsti dall'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1143/2014, che stabilisce la necessità di istituire un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, al fine di valutare gli effetti delle attività di controllo.

Come si legge nel Piano di Gestione Nazionale della Nutria, tra le diverse tecniche impiegabili a questo scopo, il numero di passaggi (i cosiddetti 'scivoli' per accedere all'acqua) degli animali contati lungo entrambe le sponde di 3 km di canali (n. medio di passaggi/100 m di canali) è risultato correlato con l'abbondanza delle popolazioni rilevata con attività di cattura, marcatura e ricattura. Pertanto, l'acquisizione periodica del numero di scivoli in aree di monitoraggio standardizzato può essere una misura utile per valutare indirettamente l'abbondanza delle popolazioni in aree con elevata presenza di canali.

A tale scopo la Regione ha stipulato una specifica convenzione con Università del territorio per valutare e implementare metodi affidabili di monitoraggio attivo adattabili al contesto regionale.

Le Polizie Locali Provinciali e della Città Metropolitana di Bologna inviano al Settore Attività Faunistiche, Pesca e acquacoltura entro il 28 febbraio di ogni anno, il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente, comprensivi della rendicontazione delle attività realizzata dai Comuni. Gli Enti di Gestione dei Parchi e della Biodiversità inviano al Settore Attività Faunistiche, Pesca e acquacoltura entro il 28 febbraio di ogni anno, il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente.

La raccolta dei dati finalizzati al monitoraggio del presente Piano, come sottoindicati, è attività da considerarsi propedeutica e indispensabile per l'attivazione del controllo per l'anno successivo.

Tutte le rendicontazioni avverranno secondo le indicazioni fornite dalla Regione.

12. Prescrizioni per i Siti della Rete Natura 2000

Nell'attuazione del presente Piano dovranno essere rispettate le disposizioni previste dalle Misure di conservazione, generali e specifiche, dei siti Natura 2000, quelle previste dai Regolamenti di settore delle Aree protette e tutte le condizioni sotto riportate:

- obbligo della conservazione degli habitat e specie di interesse comunitario presenti nei Siti;
- divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste dal Piano nelle zone umide naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri) ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei suddetti bacini. Raccomandiamo l'uso di munizioni atossiche in tutte le aree di intervento e non solo, come previsto nel Piano di controllo, nei siti della Rete Natura 2000, ricordando che a breve il loro uso diventerà una prescrizione e quindi un requisito necessario al rilascio di pareri favorevoli;
- obbligo di adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie, al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente nei territori interessati;
- mantenere gli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati e limitare il disturbo da essi causato;
- tutti i soggetti autorizzati impegnati nelle diverse attività previste dal Piano in oggetto sono tenuti ad assumere un comportamento improntato sul rigore e sulla serietà professionale e rispondono personalmente per abusi, danni o comportamenti scorretti, di cui sia accertata la

responsabilità, all'interno delle aree oggetto di controllo;

- non dovranno essere abbandonati rifiuti di ogni genere;
- non dovranno essere assunti comportamenti che possano causare rischi di incendio.

Ulteriori interventi o attività non contemplati e ritenuti necessari che interessino, direttamente o indirettamente, i Siti della rete Natura 2000 dovranno essere opportunamente valutati dall'Ente di gestione dei Siti interessati al fine di validarne la conformità alle misure generali e specifiche di conservazione.

Inoltre, in esito alla procedura di screening, devono essere rispettate le seguenti indicazioni fornite dai rispettivi Enti di Gestione:

- a) nei Siti Natura 2000 di competenza dell'Ente di gestione Emilia Orientale IT4050001 Gessi Bolognesi, Calanchi dell'abbadessa; IT4050002 Corno alle Scale; IT4050003 Monte Sole; IT4050012 Contrafforte Pliocenico; IT4050016 Abbazia di Monteveglio; IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone; IT4050029 Boschi di San Luca e destra Reno, non risulta l'esigenza di attivare il controllo; un eventuale Piano di controllo sarà attivato dall'Ente di gestione solamente in caso di comprovata necessità relativa alla tutela della biodiversità o della pubblica incolumità, comunque tenendo conto delle Misure specifiche di Conservazione, le quali stabiliscono che "è vietato l'utilizzare e detenere di munizioni contenenti piombo; tale divieto si applica a tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante, ecc.) e alle operazioni di controllo faunistico" e che "sono vietate le attività di controllo se non con metodi selettivi";
- b) nei Siti Natura 2000 di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna: IT4050004 Bosco della Frattona; IT4070011 Vena del Gesso Romagnola; IT4080004 Bosco di Scardavilla, Ravaldino; IT4090001 Onferno il Piano potrà essere esercitato tutto l'anno mediante l'uso di gabbie-trappola da soggetti indicati dall'Ente di Gestione;
- c) nel Sito Natura 2000 di competenza dell'Ente Parco Sasso Simone e Simoncello: IT4090006 Versanti occidentali e settentrionali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio gli interventi di controllo dovranno avvenire tramite gabbie-trappola e l'utilizzo di munizionamento atossico, comunque non in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, né nelle zone A individuate dal Piano del Parco, ai sensi dell'art. 25 comma 4 dell'Intesa approvata con L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e L.R. Emilia-Romagna n. 13 del 26.07.2013.